



Al Direttore della Direzione
Infrastrutture e Trasporti del
Dipartimento Mobilità e Trasporti
Ing. Marco Vona

E, p.c.

Al Direttore del Dipartimento Mobilità
e Trasporti
Ing. Carolina Cirillo

Al Vice Segretario Generale Vicario
Dott.ssa Maria rosa Turchi

Oggetto: Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori (art. 43 comma 2 TUEL)

Gent. Ing. Vona,

Faccio seguito alla sua nota prot. QG 39263 del 18.10.2019 di risposta alla mia PEC del 17 ottobre concernente una richiesta di accesso agli atti, con la quale mi invita a regolarizzare, al più presto la richiesta, a suo dire incompleta, corredandola con la copia del mio documento di identità.

A tale proposito rammento che l'articolo 5 comma 3 della Deliberazione AC n. 6/2019 recita: *"Il richiedente deve dimostrare la propria identità e, quando occorre, i propri poteri rappresentativi; indicare gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali chiede di accedere, specificare in conformità alla legge e al Regolamento il proprio interesse diretto, concreto e attuale e precisare le modalità con cui intende esercitare il diritto di accesso"*.

Pur essendo chiaro che il richiedente deve dimostrare la propria identità l'invio tramite PEC istituzionale della richiesta è strumento idoneo a dimostrarla in quanto in grado di garantire l'identità della casella mittente. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.



La richiesta del documento di identità da allegare alla domanda è più consona ad una dichiarazione ex art. 76 e 77 del D.P.R. 445/2000, quella che in genere si fa per assicurare che non si sono fatte dichiarazioni false o mendaci.

Inoltre, da verifiche effettuate con il Segretariato Generale, tra gli altri anche dall'Ing. Gareri Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale, è emerso che nel caso degli amministratori l'utilizzo della PEC personale rilasciata da Roma Capitale è sufficiente a garantirne l'identificazione.

Si rammenta che al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16 -bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 [modifiche al CAD]. La PEC come strumento di trasparenza

Considerato quanto sopra rappresentato, Le chiedo di evadere, senza ulteriore indugio, la mia richiesta di accesso agli atti per consentirmi di esercitare in maniera consapevole l'attività di controllo politico amministrativo sull'ente nell'interesse della collettività.

L'inadempimento all'emanazione di un provvedimento costituisce per legge elemento di valutazione della performance individuale, che contribuisce a determinare i cc.dd. premi di produttività e può essere indice utile ai fini concorsuali ed è idoneo a far sorgere sia la responsabilità contabile sia la responsabilità disciplinare.

Con cordialità.

La Consigliera Capitolina

Monica Montella